



## IL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER LAVORO)

Il lavoro accessorio, nato come strumento per far emergere il lavoro sommerso legato al mondo dell'agricoltura, è stato oggetto nel corso degli anni di diverse modifiche sostanziali dal punto di vista legislativo e procedurale, le quali non hanno fatto altro che allargare la platea dei possibili committenti e dei possibili lavoratori utilizzabili. Senza volerne qui ripercorre tutta l'evoluzione legislativa, si segnala ciò che rappresenta una delle più significative modifiche apportate a questo istituto nel corso degli anni, ossia il suo cambio di nome da lavoro occasionale accessorio a lavoro accessorio.

Questo cambiamento, determinato ovviamente dalla normativa di riferimento, incarna ciò che risulta essere oggi il pensiero ministeriale estrinsecato in diverse circolari legate al lavoro accessorio. Ad oggi l'unico parametro rilevante, da un punto di vista di norma giuridica, al quale dover sottostare per porre in essere un rapporto di lavoro accessorio è il parametro economico: se il committente (che nel caso specifico dei condomini non è né imprenditore commerciale né libero professionista) eroga al lavoratore un compenso che non determini per il lavoratore stesso il superamento della cifra netta di 7.000 euro nel corso dell'anno civile (periodo dall'01.01 al 31.12 di ogni anno) percepiti tramite voucher lavoro, il rapporto si dovrebbe intendere genuino.

In base a quanto detto, l'attuale disciplina normativa del lavoro accessorio, non contempla più l'occasionalità della prestazione, legandone l'utilizzo al solo importo economico percepito dal lavoratore.

Per quanto riguarda questo utilizzo 'liberalizzato' del lavoro accessorio, il nostro Studio consiglia in ogni caso di continuare a prestare la dovuta attenzione

nell'instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto se da una parte potrebbe non nascere alcun pregiudizio, per esempio, per un rapporto di lavoro instaurato con un condomino a favore del condominio privo di altri dipendenti, un discorso diverso potrebbe valere per la stessa attività lavorativa svolta da un condomino a favore di un condominio alle cui dipendenze risultino attivi altri rapporti di lavoro subordinato con figure che abbiano, tra le loro competenze, mansioni coincidenti a quelle fatte svolgere al lavoratore accessorio. Oltre a quanto appena detto riteniamo anche che l'abuso in termini temporali dell'utilizzo del lavoratore accessorio possa far intravedere, agli occhi di un eventuale ispettore, la volontà di sostituire l'attività di un lavoratore subordinato con quella di un lavoratore accessorio; questo per sottolineare che sarebbe sicuramente bene continuare a legare l'attività di lavoro accessorio alla occasionalità della prestazione.

Come da richiesta presentata al nostro Studio, al fine di quantificare indicativamente le tempistiche e i relativi costi legati all'attivazione di un rapporto di lavoro a voucher, si procede ora ad un breve accenno relativo agli aspetti più tecnici legati alla questione in esame al fine di evidenziare le relative tempistiche.

La procedura di instaurazione di un rapporto di lavoro accessorio, usufruendo dell'assistenza di un professionista delegato (ad esempio di un Consulente del Lavoro), ha inizio con la registrazione del committente presso l'Inps e della relativa messa in delega del condominio al professionista delegato, avendo cura di presentare l'apposito modello SC53 alla sede territoriale Inps; parallelamente agli adempimenti appena citati il lavoratore accessorio procederà al proprio accreditamento presso l'Inps. Espletata questa prima fase preparatoria è cura del professionista delegato, almeno il giorno antecedente (per opportuna prudenza) l'inizio dell'attività di lavoro accessorio, effettuare, attraverso il sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), la dichiarazione di inizio prestazione che il condominio intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali (voucher); tale dichiarazione ha valore anche ai fini Inail. Si segnala che la mancanza della comunicazione appena riportata prevede l'applicazione della cosiddetta "maxisanzione" per lavoro sommerso. Al termine della prestazione lavorativa, il

committente comunica all'Inps, per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

A mero titolo informativo si evidenzia che, i soli committenti imprenditori o professionisti che ricorrano a prestazioni di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare anche alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione e gli orari di svolgimento della prestazione di lavoro stessa; tale previsione non trova pertanto applicazione per i condomini.

Le tempistiche stimate, prese a base della determinazione del compenso del professionista delegato per lo svolgimento della pratiche amministrative sopra citate risultano essere, mediamente, le seguenti: 1 ora e 30 minuti per l'attivazione della procedura voucher (questo adempimento sarà da porre in essere solamente la prima volta che si vorrà iniziare ad utilizzare lo strumento del lavoro accessorio) e 20 minuti per la completa gestione di ogni singolo rapporto di lavoro voucher. Le tempistiche sopra evidenziate presuppongono un corretto funzionamento della piattaforma telematica Inps.

Alla luce di quanto scritto in questa breve disamina sul lavoro accessorio riteniamo che sarebbe certamente buona norma utilizzare tale prestazione lavorativa, in maniera attenta e oculata, per evitare di incorrere in eventuali controversie (con organi di vigilanza o direttamente con i prestatori di lavoro); relativamente alla possibilità che un amministratore di condominio venga riconosciuto come datore di lavoro, preme segnalare che questo tipo di prestazione lavorativa colloca il condominio e il suo amministratore pro tempore nella posizione di committente di lavoro accessorio, e ne determina tutti gli obblighi e le responsabilità che ne susseguono.

**CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI**